

BVGer D-4215/2016 vom 29. Mai 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4215_2016

FR: TAF D-4215/2016 du 29 mai 2017

IT: TAF D-4215/2016 del 29 maggio 2017

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti - con decisione della SEM dell'8 giugno 2016 - stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo gli stessi contestato l'avvenuta pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto delle loro domande d'asilo.

E. 4.1

Nella querelata decisione, la SEM ha considerato i motivi d'asilo invocati dai ricorrenti irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.1.1

A mente dell'autorità inferiore, A. _____ non disporrebbe di un timore fondato di essere sottoposto, in futuro, a delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, non vi

sarebbero elementi per ritenere che egli sarebbe stato identificato e ricercato dal regime siriano in virtù delle sue attività politiche. Altresì, l'arresto del fratello non sarebbe sufficiente a fondare il timore di poter subire un pari trattamento. I documenti prodotti agli atti non permetterebbero inoltre una differente valutazione. Quo al timore di poter essere convocato al servizio militare in quanto riservista, l'autorità di prime cure ha rilevato che l'interessato non sarebbe stato convocato al servizio attivo. Di fatto, egli stesso avrebbe affermato di aver ricevuto solamente l'informativa in merito ad un'eventuale convocazione. Il ricorrente non presenterebbe inoltre un profilo tale da lasciar presupporre che l'eventuale renitenza venga punita con delle pene sproporzionate a carattere politico. Infondati sarebbero oltracciò anche i timori del richiedente circa un eventuale arruolamento nelle Unità di Protezione Popolare curde dell'YPG poiché non avrebbe esposto alcun elemento concreto atto a corroborare tali allegazioni. Di più, di ritorno dall'Iraq nel luglio 2015, egli avrebbe passato un posto di blocco controllato dalle suddette milizie curde, senza tuttavia riscontrare alcun problema.

E. 4.1.2

L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto irrilevanti le allegazioni addotte dai richiedenti quo alla situazione di guerra e di violenza generalizzata vigente in Siria, in quanto tali avvenimenti non sarebbero dettati dalla volontà di perseguire una persona in particolare per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Infine, la SEM ha ritenuto irrilevanti le allegazioni secondo cui i curdi in Siria non gioverebbero dei diritti e sarebbero esposti a discriminazioni. A mente dell'autorità di prime cure, non sarebbe sufficiente, per il riconoscimento della qualità di rifugiato, la sola appartenenza a tale collettività. I richiedenti sarebbero inoltre cittadini siriani e, quindi, appartenenti ad una categoria privilegiata tra i curdi.

E. 4.2

Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'irrelevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. Essi specificano tuttavia, che le allegazioni ricorsuali riguardano principalmente i motivi d'asilo adottati dal A._____, in quanto B._____ non avrebbe lasciato il Paese d'origine in virtù della situazione del marito. A mente di A._____, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sarebbero soddisfatte. Segnatamente, egli avrebbe svolto attività politiche e ciò non solo tramite la partecipazione alle manifestazioni, ma bensì intraprendendo azioni quali la distribuzione di materiale propagandistico e presenziando alle riunioni del partito. A tal riguardo, andrebbe inoltre tenuto conto dell'arresto di suo fratello, il quale sarebbe anche stato torturato. Inoltre, anche le dichiarazioni circa l'arruolamento forzato nelle forze militari della Repubblica Araba di Siria nonché nelle milizie curde sarebbero da ritenersi fondate, in quanto egli avrebbe ricevuto un preavviso di convocazione dall'esercito siriano. Non volendo partecipare alla guerra, l'insorgente avrebbe quindi preferito intraprendere la via dell'espatrio. La fondatezza di tale tesi sarebbe del resto confermato dalla fotocopia della chiamata in servizio del 1° luglio 2015 allegata al ricorso. Quo alle discriminazioni di cui sarebbero oggetto i curdi in Siria, gli interessati rilevano come essi stessi siano stati esposti ad ingiustizie, limitazioni in quanto appartenenti a tale etnia. L'avanzamento dello "Stato Islamico" renderebbe inoltre la situazione ancor più precaria. Infine, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta in subordine la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, giacché avrebbero lasciato la Siria illegalmente. A sostegno di tale tesi, i ricorrenti riportano nel gravame alcuni passaggi tratti da un rapporto

"dell'Immigration and Refugee Board" canadese, secondo cui in Siria vigerebbe il servizio di leva con eventuale richiamo dei riservisti. A tal riguardo, l'esercito siriano organizzerebbe dei controlli e diversi posti di blocco al fine di evitare la diserzione, arruolando pertanto forzatamente gli interessati o punendoli con una pena detentiva.

E. 4.3

Nello scritto del 31 agosto 2016 i ricorrenti, sulla scorta dei nuovi mezzi di prova prodotti, sottolineano il timore di essere sottoposti a persecuzioni da parte delle autorità siriane.

E. 4.4

In sede di risposta la SEM rileva come tali documenti abbiano uno scarso valore probatorio a fronte del fatto che sarebbero facilmente falsificabili ed acquistabili. Oltracciò, l'autorità di prime cure si interroga circa la tempistica di tale versamento agli atti e rinvia quanto al merito ai considerandi della propria decisione proponendo la reiezione del gravame.

E. 4.5

Nella replica, i ricorrenti contestano l'opinione dell'autorità di prime cure circa il valore probatorio dei documenti da loro forniti in sede ricorsuale. Gli stessi sarebbero infatti stati consegnati ai famigliari in seguito all'espatrio del ricorrente ed i ritardi dell'invio sarebbero da ricondurre alle difficoltà vigenti in Siria. Quo alla falsificabilità, le osservazioni della SEM lascerebbero invece intendere che nessun documento siriano potrebbe essere considerato autentico.

E. 4.6

In sede di duplice, la SEM rinvia nuovamente alle considerazioni della propria decisione e della risposta del 5 ottobre 2016, proponendo nuovamente di respingere il ricorso.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).

E. 5.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di

prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6

Delineato il quadro giuridico generale, occorre ora valutare il rischio concreto per il ricorrente di essere esposto a trattamenti rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa delle da lui asserite attività politiche svolte.

E. 6.1

Va a tal proposito ritenuto che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno pertanto di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3).

E. 6.2

Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria, nelle regioni curde ed in particolare ad al-Hasaka, vi sono state numerose manifestazioni che invocavano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests

in the Kurdish regions - mass demonstration in al-Malikiyah, 22.02.2016, < <http://kurdwatch.org/?aid=2459&z=en> >, consultato il 21.10.2016; Kurdwatch [Berlino], Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue of Basil al-Assad, 29.02.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2468&z=en> >, consultato il 21.10.2016; Kurdwatch [Berlino], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >, consultato il 21.10.2016; Kurdwatch [Berlino], Al-Qamishli: Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2476&z=en> >, consultato il 21.10.2016). La partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 abbiano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlino], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, < <http://kurdwatch.org/?aid=1750&z=en> >, consultato il 21.10.2016) mentre nel marzo del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlino], Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest, 17.03.2016, < <http://kurdwatch.org/?aid=2479&z=en> >, consultato il 21.10.2016). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile, l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le persone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kurdwatch [Berlino], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >, consultato il 21.10.2016). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pubbliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi ora de facto appartenenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.

E. 6.3.1

In specie, il ricorrente ha allegato di aver partecipato regolarmente a delle manifestazioni in favore della causa curda. Oltracciò, egli ha asserito aver svolto anche incarichi minori quali la distribuzione di alcuni giornali per conto di un partito curdo indipendente dal PYD (cfr. verbale 4, pag. 8 e 9). L'insorgente ha a tal proposito prodotto agli atti un supporto elettronico contenente delle foto che parrebbero ritrarlo nel corso di una delle suddette manifestazioni contro il regime (cfr. atto A20). L'insorgente ha anche adottato che in un'occasione e meglio, a seguito della manifestazione del 22 maggio 2012, alla quale lui stesso avrebbe partecipato, il di lui fratello sarebbe stato arrestato e condotto a Damasco nella prigione di Dara per poi evadere a seguito di un'esplosione (cfr. verbale 4, pag. 9). In seguito a tale avvenimento, l'interessato avrebbe però continuato a partecipare alle manifestazioni sino all'estate del 2013, allorquando avrebbe interrotto dal momento che si sentiva minacciato (cfr. verbale 4, Q72). Egli non è tuttavia stato in grado di specificare nulla di più al proposito (cfr. verbale 4, Q91). Al contrario, a precisa domanda circa le ragioni per le quali egli temesse l'arresto da parte delle autorità siriane, il ricorrente si è limitato a riportare considerazioni di ordine generico secondo le quali una tale evenienza sarebbe la logica conseguenza della semplice partecipazione alle manifestazioni (cfr. verbale 4, Q73), appellandosi, a tal proposito, alla propria appartenenza all'etnia curda e alle discriminazioni da ciò derivanti (cfr. verbale 4, Q74).

E. 6.3.2

L'insorgente ha inoltre sottolineato di non aver mai incontrato direttamente dei problemi in Siria, pur rilevando come alcune amici con il quale prendeva parte a tali dimostrazioni pubbliche sarebbero stati rapiti e persino uccisi (cfr. verbale 4, Q62). Altresì interpellato sui motivi e le modalità dell'arresto del fratello, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti, presumendo egli unicamente che quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto e conseguentemente segnalato alle autorità da alcuni informatori (cfr. verbale 4, pag. 9). Sempre in merito a tale circostanza egli ritiene di non essere stato arrestato a sua volta per il semplice fatto che le autorità siriane non avessero avuto la possibilità di farlo in modo discreto in quanto egli si trovava presso il negozio di famiglia. Il ricorrente non rende tuttavia dichiarazioni particolarmente convincenti quanto alla ragione per la quale non sarebbe stato fermato successivamente, riportando in tale sede la sola contingenza secondo la quale le autorità si muoverebbero a casaccio e senza seguire uno schema preciso (cfr. verbale 4, pag. 10-11). Non da ultimo, egli asserisce espressamente di non disporre di elementi concreti atti a comprovare un'eventuale identificazione da parte delle autorità siriane se non il semplice fatto di appartenere alla minoranza curda (cfr. verbale 4, Q90).

E. 6.4

Ora, alla luce del complesso di fatti esposto e considerato il tenore giurisprudenziale citato, non emerge in specie alcun elemento concreto che permetta di concludere ad una verosimile identificazione dell'insorgente quale oppositore politico da parte delle autorità siriane. Segnatamente va segnalato come parte delle allegazioni del ricorrente ed in particolare quante riguardano l'arresto del fratello - il cui eventuale verificarsi non pare del resto ad esso solo sufficiente a far sorgere un timore fondato di subire delle persecuzioni - risultino a tal punto stereotipate da far scaturire importanti dubbi circa la verosimiglianza delle stesse. Inoltre giunge sin da subito spontaneo domandarsi per quale motivo le autorità siriane, che sino all'espatrio del ricorrente non paiono essersi in alcun modo interessate a lui, si troverebbero ad agire diversamente a distanza di anni dai fatti narrati, fermo considerato anche il mutato contesto che vede ora la minoranza curda svolgere un ruolo di rilievo nel processo diplomatico atto a porre un termine alla crisi siriana (cfr. Ansa.it, Bozza Costituzione curda, Siria federale, http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/01/27/bozza-costituzione-curda-siria-federale_f7dc94d5-f588-41b3-abfbca96fd83e853.html, consultato il 26.04.2017). Del resto, anche l'esame delle fotografie prodotte dal ricorrente non permettono di giungere ad una diversa conclusione. Queste paiono infatti ritrarre effettivamente il ricorrente nel corso di una manifestazione ma il suo ruolo risulta tutt'altro che di rilievo, risultando egli ben defilato senza spiccare in particolare modo nel mezzo dei numerosi altri partecipanti.

E. 6.5

In sunto, se ne può a giusto titolo concludere che al ricorrente non può essere riconosciuto un timore fondato di subire delle persecuzioni ad opera del regime siriano a causa della sua pregressa partecipazione ad alcune manifestazioni prima dell'espatrio e delle marginali attività svolte in seno ad un partito della regione.

E. 7

Si rivela ora necessario affrontare la questione dei timori invocati dal ricorrente circa il rischio di essere reclutato nelle fila delle forze armate siriane rispettivamente in seno alle Unità di Protezione Popolare curde dell'YPG.

E. 7.1

Ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).

E. 7.1.1

Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).

E. 7.1.2

Oltracciò, il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo qualora l'interessato rischi di essere reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle milizie curde dell'YPG (cfr. sentenza D-5329/2014 consid. 5.3). Tale apprezzamento risulta tuttora attuale (cfr. Sentenze del Tribunale D-5127/2015 del 27 febbraio 2017 e E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.4).

E. 7.2

Nella fattispecie, non traspare dagli atti alcun elemento concreto indicante che il soggetto possa essere minacciato da sanzioni determinanti sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi per i motivi sovraesposti.

E. 7.2.1

Anzitutto, occorre rilevare che nel caso in esame il ricorrente non ha dichiarato di aver lasciato la Siria dopo aver fatto l'oggetto di misure concrete da parte delle autorità militari (cfr. verbale 4, Q97 e 108), essendo inoltre e per sua stessa ammissione i documenti in lingua straniera da lui prodotti in sede ricorsuale stati consegnati ai suoi famigliari allorquando egli si trovava già in Svizzera (cfr. risultanze processuali). Parimenti, va quantomeno tenuto conto del fatto che sia notoria la facilità di ottenimento di tali mezzi di prova. Non da ultimo, il Tribunale ha già recentemente avuto modo di ritenere scarsamente verosimile un reclutamento da parte dell'esercito regolare per i residenti nelle zone controllate dal PYD, il quale dispone infatti di un proprio esercito (cfr. sentenza del Tribunale D-5127/2015 del 27 febbraio 2017 consid 4.3.5). Alla luce di ciò, già un pregresso contatto con le autorità militari pare in casu poter essere messo in dubbio.

E. 7.2.2

Ad ogni modo ed a prescindere da ciò, va inoltre considerato che, alla luce delle considerazioni precedente esposte, il Tribunale è già stato in misura di concludere che l'interessato non presenta un profilo politico di rilievo che lasci presupporre una sua precedente registrazione da parte delle autorità siriane quale oppositore (cfr. supra consid. 6.1.2).

E. 7.2.3

Inoltre, egli non ha sostenuto in altro modo che l'incorporazione nell'esercito comporti per lui l'esposizione a seri pregiudizi enumerati all'art. 3 LAsi, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa.

E. 7.2.4

Infine, il rischio di arruolamento nei ranghi dell'YPG fatto valere dal ricorrente, così come un'eventuale renitenza ivi conseguente, come detto, non risultano rilevanti in materia d'asilo. Non di meno, per scrupolo di esaustività appare nel caso specifico opportuno tenere conto del fatto che il ricorrente stesso ha esplicitamente asserito di aver oltrepassato un posto di blocco delle milizie curde, senza tuttavia riscontrare problemi di alcun genere (cfr. verbale 4, Q51-Q53), per il che, anche l'eventualità stessa di un arruolamento appare tutt'altro che assodata.

E. 8

Circa la tesi ricorsuale secondo cui la situazione nel paese d'origine dal punto di vista delle limitazioni a cui sarebbero sottoposti i curdi e della pressione esercitata dallo "Stato Islamico" sarebbe tale da risultare rilevante in materia d'asilo, occorre rammentare il principio generale già richiamato dall'autorità di prime cure secondo cui i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).

E. 8.1

Ora, con ciò non si vuole negare che la popolazione civile del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel

conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Più in generale, facendo riferimento alla situazione dei curdi in Siria, si rileva che quest'ultimi possono effettivamente essere esposti a discriminazioni. Le stesse non sono tuttavia a loro volta abbastanza intense per fondare una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2002 n. 23 consid. 4d; DTAF 2014/5, Sentenza del TAF C-1873/2013 del 9 maggio 2014, considerando non pubblicato 5.2).

E. 8.2

Oltracciò, nel caso in esame i ricorrenti appartengono effettivamente alla "categoria" di curdi privilegiati in quanto possiedono la nazionalità siriana, per il che anche lo stesso rischio di discriminazioni nei loro confronti può essere in parte relativizzata (cfr. *ibidem*). Infine, pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei loro confronti. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

E. 8.3

In ragione di quanto esposto, anche a relativamente a tale ultima argomentazione, occorre ammettere che la SEM abbia retamente negato la concessione dell'asilo agli interessati.

E. 9

Vista la puntuale censura ricorsuale, non resta quindi che analizzare se ai ricorrenti debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga che permettano di accordargli la qualità di rifugiato.

E. 9.1

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della

stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. *ibidem*).

E. 9.2

In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). A tal riguardo, per costante giurisprudenza, il semplice deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, così come l'espatrio illegale in quanto tale, non sono di per se sufficienti a fondare un motivo d'asilo (cfr. sentenza del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.4.3, pubblicata come sentenza di riferimento).

E. 9.3

Nel caso in disamina, può essere effettivamente presupposto che i ricorrenti, in caso di rimpatrio, saranno verosimilmente sottoposti ad interrogatori a causa della loro lunga assenza dal Paese d'origine (cfr. sentenza D-3839/2013 consid. 6.4.3). Tuttavia non vi sono, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, elementi concreti per ritenere che gli interessati ricoprano un profilo tale da essere classificati, in caso di (ipotetico) ritorno in patria, quali oppositori del regime e conseguentemente esposti a delle misure rilevanti in materia d'asilo.

E. 10

In definitiva, richiamato quanto considerato sin qui, va quindi preso atto del fatto che dall'incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.